

La Commissione europea invita a risparmiare tempo e denaro nella risoluzione delle controversie transfrontaliere grazie alla mediazione

La Commissione europea ha ribadito oggi il potenziale delle norme UE vigenti in materia di mediazione nelle controversie transfrontaliere e ha ricordato agli Stati membri che l'efficacia di tali disposizioni dipende esclusivamente dalla loro attuazione a livello nazionale. Risolvere le controversie ricorrendo al giudice non solo è lungo e costoso, ma può anche rovinare proficui rapporti commerciali. Nelle controversie transfrontaliere la situazione è complicata dalla diversità delle legislazioni e giurisdizioni nazionali e da aspetti pratici come i costi e la lingua. La risoluzione alternativa delle controversie attraverso mediatori imparziali può far fronte a tali problemi e contribuire a soluzioni costruttive. Sono però necessari mediatori qualificati e norme chiare su cui entrambe le parti possano fare affidamento. La mediazione transfrontaliera è più delicata, in quanto deve tenere conto di culture imprenditoriali diverse e le parti devono poter contare su norme comuni. Per questo motivo le norme UE sulla mediazione sono entrate in vigore nel maggio 2008 e vanno attuate entro maggio 2011. Esse creano garanzie giuridiche per la mediazione e ne assicurano la qualità tramite codici di condotta e la formazione dei mediatori. Ad oggi quattro paesi (Estonia, Francia, Italia e Portogallo) hanno comunicato alla Commissione l'attuazione nel diritto interno delle norme UE sulla mediazione.

"Queste misure UE sono molto importanti perché promuovono un accesso alternativo e aggiuntivo alla giustizia nella vita quotidiana. I sistemi giudiziari consentono ai cittadini di far valere i loro diritti. L'accesso effettivo alla giustizia è tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. I cittadini e le imprese non dovrebbero rinunciare ai loro diritti semplicemente perché per loro è difficile ricorrere alla giustizia o perché i procedimenti giudiziari costano troppo, sono troppo lenti o richiedono troppa burocrazia", ha dichiarato Viviane Reding, Commissaria europea per la Giustizia. "Esorto gli Stati membri ad essere ambiziosi nell'attuare rapidamente le norme UE sulla mediazione: il minimo richiesto è consentire che le controversie transfrontaliere possano essere composte in via amichevole. Ma perché fermarsi qui? Perché non prevedere le stesse misure a livello nazionale? Alla fine sono i cittadini e le imprese, le società e le economie e lo stesso sistema giuridico a trarne vantaggi".

La [direttiva UE sulla mediazione](#) si applica quando due parti coinvolte in una controversia transfrontaliera concordano volontariamente di risolvere la lite ricorrendo ad un mediatore imparziale. Gli Stati membri devono garantire che gli accordi risultanti dalla mediazione possano essere resi esecutivi. Stando a un recente studio finanziato dall'UE, non usare la mediazione fa aumentare i tempi medi di 331 - 446 giorni nell'UE, con spese legali aggiuntive che vanno dai 12 471 ai 13 738 euro per causa¹.

La mediazione può risolvere i problemi che sorgono tra imprese, datori di lavoro e dipendenti, locatori e locatari o tra familiari, consentendo al loro rapporto di continuare e perfino di rafforzarsi costruttivamente, risultato questo non sempre raggiungibile in via giudiziale. La risoluzione stragiudiziale permette ai sistemi giudiziari di risparmiare risorse e può potenzialmente ridurre le spese legali. Grazie alla possibilità di comporre le controversie online la mediazione a distanza diventa sempre più accessibile. Quello che manca sono norme transfrontaliere che diano alle parti certezza quanto al processo di mediazione e all'esecutività dell'accordo raggiunto.

Un elemento fondamentale della mediazione è la fiducia nel processo, soprattutto quando le parti vengono da paesi diversi. Le norme UE incoraggiano quindi gli Stati membri a prevedere controlli della qualità, a elaborare codici di condotta e a fornire formazioni ai mediatori, in modo da garantire un sistema di mediazione efficace. Un gruppo di parti interessate ha elaborato con l'assistenza della Commissione europea un [codice europeo di condotta per mediatori](#) che è stato presentato il 2 luglio 2004. Tale codice stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori possono spontaneamente aderire. Si tratta di principi in materia di competenza, nomina e onorari dei mediatori, promozione dei loro servizi, indipendenza e imparzialità dei mediatori, accordo e riservatezza.

L'elenco delle organizzazioni che hanno sottoscritto il codice è pubblicato all'indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_list_org_en.pdf

Se la mediazione risulta infruttuosa, le parti possono sempre adire un organo giurisdizionale.

La Commissione si aspetta che entro maggio 2011 ventisei Stati membri abbiano attuato tali norme UE (la Danimarca ha scelto di non applicarle in virtù di una prerogativa prevista da un protocollo allegato ai trattati). Ad oggi quattro paesi (**Estonia, Francia, Italia e Portogallo**) hanno comunicato alla Commissione di **aver attuato tali norme**. Inoltre, la Lituania e la Slovacchia hanno notificato i nomi degli organi giurisdizionali competenti a rendere esecutivi gli accordi transfrontalieri risultanti dalla mediazione.

Sebbene nella maggior parte degli Stati membri fossero in vigore norme analoghe già prima dell'adozione della direttiva sulla mediazione, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione entro il 21 maggio 2011 le disposizioni adottate per attuarla (che devono specificamente menzionare la direttiva). Alcuni paesi dispongono già di norme sulla mediazione in determinati settori; ad esempio l'**Irlanda** e la **Danimarca** per i rapporti di lavoro, la **Finlandia** per le controversie dei consumatori, la **Svezia** per gli incidenti stradali e la **Francia** e l'**Irlanda** per il diritto di famiglia. Il **Portogallo** prevede programmi di formazione per i mediatori dal 2001.

¹ *The Cost of Non ADR – Surveing and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation*, progetto finanziato dalla Commissione europea realizzato dall'ADR Center, giugno 2010, pag. 53, http://www.adrcenter.com/jamsinternational/civil-justice/Survey_Data_Report.pdf

Gli Stati membri sono tenuti a fornire le informazioni sugli organi giurisdizionali competenti a rendere esecutivi gli accordi risultanti dalla mediazione in una data anteriore (21 novembre 2010), in modo che la Commissione possa pubblicarle e aiutare così i cittadini e le imprese ad usare la mediazione.

Contesto

[Direttiva 2008/52/CE](#) relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale è stata adottata il 23 aprile 2008 ([IP/08/628](#)). La Commissione aveva presentato la relativa proposta nell'ottobre 2004 ([IP/04/1288](#)).

Per ulteriori informazioni

Sala stampa online Giustizia:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage di Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria per la Giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX
Mediation in the E.U. (August 2010)*

ADR Schemes in force (August 2010)	For domestic disputes	For cross-border disputes (implementing Dir.2008/52)
Austria	Mediation (statutory law)	
Belgium	Mediation (statutory law)	
Bulgaria	Mediation (statutory law)	
Cyprus	n.a.	
Czech Republic	Arbitration (statutory law)	Legislation in preparation
Denmark	Mediation	Not party to the Directive
Estonia	Conciliation (statutory law)	Notified legislation
Finland	Arbitration	
France	Mediation (statutory law)	Notified legislation
Germany	Amicable settlement of disputes (statutory law)	Legislation in preparation
Greece	mediation	Legislation in preparation
Hungary	Mediation (statutory law)	
Ireland	Mediation (statutory law)	
Italy	Mediation (statutory law)	Notified legislation
Latvia	Conciliation (voluntary basis)	
Lithuania	n.a.	Notified competent courts
Luxembourg	Arbitration (statutory law)	Legislation in preparation
Malta	n.a.	
Netherlands	Mediation (voluntary basis)	Legislation in preparation
Poland	Mediation (statutory law)	
Portugal	Mediation (statutory law)	Notified legislation
Romania	n.a.	
Slovenia	Mediation (statutory law)	
Slovak Republic	Mediation (statutory law)	Notified competent courts
Spain	Mediation (statutory law)	Legislation in preparation
Sweden	Mediation (voluntary basis)	Legislation in preparation
UK	Mediation (voluntary basis)	

* sources: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_en.htm
http://www.adrcenter.com/international/cms/?page_id=259